



CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE II CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Matteo Antonio Sansone	Presidente
dott. Luciano Guaglione	Consigliere
avv. Leonardo Nota	G. Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile, in grado di appello, iscritta sul ruolo degli affari contenziosi civili al n. [REDACTED] avente ad oggetto "contratto bancario", riservata in decisione all'udienza del 3/7/2020, trattata con modalità cartolare-telematica

TRA

[REDACTED] in persona del suo titolare, [REDACTED] elettivamente domiciliato alla via Redipuglia n.3, presso lo studio degli avv.ti Cecilia Lorusso e Biagio Lorusso dai quali è rappresentato e difeso, giusta mandato su foglio separato ed allegato all'atto d'appello

appellante

E

Banco [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante, con sede in [REDACTED] elettivamente domiciliato [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata in foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione in appello

appellato

AAAAAAAAAAAA

Nel corso dell'udienza del 3/7/2020, trattata con modalità cartolare e telematica, le parti facevano pervenire le rispettive note di trattazione scritta con cui insistevano

per decisione della causa con concessione dei termini di rito ex art.190 c.p.c., reiterando le rispettive conclusioni; in particolare, per l'appellante, gli avv.ti Biagio e Cecilia Lorusso precisavano riportandosi all'atto d'appello ed insistendo per le l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, così ritrascritte: "1)Accertare la somma indebitamente percepita dalla convenuta appellata in € [REDACTED] (o in quell'altra ritenuta dal deducente) e di conseguenza condannare la Banca al pagamento in favore di [REDACTED] [REDACTED] di detto importo con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di della mora al totale soddisfo; 2)Condannare la convenuta appellata alla rifusione, in favore dell'attore, appellante, delle spese borsuali e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, ivi compresi quelli liquidati al C.T.U.; 3)In via subordinata, disporre nuova consulenza tecnico-contabile"; per l'appellata, l'avv. [REDACTED] si riportava alle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione, così ritrascritte: "Per le motivazioni indicate, nell'ipotesi in cui venga ritenuta l'ammissibilità del proposto appello, si conclude allo stato chiedendo il rigetto dell'appello con la conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite; In via istruttoria ci si oppone alla richiesta rinnovazione della C.T.U. già espletata non essendo stati forniti (né lo si sarebbe potuto) nuovi elementi e/o documenti d'indagine".

Svolgimento del processo

Con citazione del 19/12/07 dinanzi il Tribunale di Trani, il [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di titolate della ditta individuale [REDACTED] corrente in Bisceglie, premettendo, in fatto, di aver intrattenuto un rapporto bancario con filiale di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con sottoscrizione di un conto corrente in data 28/7/99, successivamente integrato con varie aperture di credito dall'1/8/99 all'estinzione del 4/12/06 e contestando la legittimità delle clausole unilateralmente applicate dall'istituto bancario con riferimento alla determinazione del tasso di interessi passivi, illecitamente rinvio all'uso su piazza, alla capitalizzazione periodica e trimestrale degli stessi interessi passivi ed all'addebito di spese e commissioni mai pattuite, conveniva dinanzi l'adito Tribunale tranese l'istituto bancario [REDACTED] per ivi sentirlo condannare, previo accertamento del saldo effettivo e corretto del rapporto, alla ripetizione in suo favore dell'asserito credito finale di € [REDACTED], come da ricostruzione contabile di parte che allegava istruttoramente.

Con comparsa del 7/3/07 si costituiva la convenuta, eccependo, preliminarmente la nullità dell'avversa domanda per genericità della citazione e contestando, nel merito, l'asserita illegittimità delle clausole contrattuali contestate.

Nella successiva fase di trattazione, all'esito delle memorie difensive ed istruttorie delle parti, con motivato provvedimento istruttorio del 5/5/09 veniva disposta CTU contabile delegata alla dott.ssa [REDACTED] al fine di verificare la correttezza dei

conteggi prospettati da parte attrice sulla scorta della documentazione in atti e dei criteri determinativi indicati con riferimento al tasso d'interesse applicato, all'anatocismo, alle cms contrattualmente prescritte ed alle spese previste.

Acquisita la demandata ricostruzione contabile peritale con due ipotesi di ricalcolo ivi prospettate, con specifico riferimento alle diverse valute dei titoli portati allo sconto bancario, la causa veniva riservata in decisione nel corso dell'udienza del 23/3/2016. Con successiva sentenza del 9/11/2016 l'adito Tribunale definiva la controversia rigettando la domanda attorea con condanna alle spese di lite.

Con adeguata motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.

In particolare, ripercorrendo il primo giudice le vicende storico-contrattuali del rapporto de quo, riscontrava che la ditta individuale attorea avesse sottoscritto con la banca il 28/7/99 uno specifico contratto n. [REDACTED] alle condizioni ivi indicate, lamentando la mancata pattuizione dei tassi d'interesse in relazione alle concessioni di apc ed anticipazioni sbf, nonché l'applicazione di interessi debitori extrafido e cms superiori al tasso soglia con illegittima capitalizzazione trimestrale delle condizioni a debito.

Disattesa la preliminare eccezione di rito, riteneva, quanto al merito, infondata la domanda.

A tale riguardo, rilevava il Tribunale che, con specifico riferimento alle anticipazioni salvo buon fine dei numerosi titoli cambiari scontati, dalle distinte in atti, debitamente sottoscritte dal correntista, risultava la data di presentazione, l'importo complessivo della distinta, la quantità degli effetti presentati e l'indicazione del conto ([REDACTED]) in cui avrebbero dovuto accreditarsi gli importi raggruppati per valuta e l'importo delle cambiali da addebitarsi.

Con riferimento alle modifiche alle condizioni contrattuali avvenute nel corso del rapporto, rilevava il primo giudice che, trattandosi di azione di accertamento del credito e risultando dagli estratti conto in atti delle variazioni delle condizioni economiche applicate, fosse onere dell'attore, sin dall'atto introduttivo, indicare specificamente le singole voci del conteggio non applicabili, onere disatteso nel caso di specie.

In relazione alla dedotta illegittimità delle pattuizioni di applicazione di interessi ultralegali e per la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, recepiva il primo giudice le risultanze evincibili dalla relazione peritale del 2/3/2010.

A tale riguardo, precisava che il ctu, con metodologia condivisibile e attenendosi alla documentazione in atti (ovvero acquisita con il consenso delle parti) avesse proceduto al ricalcolo del conto come da correlativo quesito (sulla base di quanto pattuito e nei limiti del tasso soglia) applicando la capitalizzazione annuale fino al

30/6/2000 e quella trimestrale successiva in quanto la banca si era adeguata alle condizioni di pari periodicità.

Con riferimento alle valute sulle operazioni bancarie riscontrate sul conto dal CTU, doveva ritenersi che, sussistendo per almeno 45 delle 54 operazioni di presentazione effetti s.b.f., l'indicazione delle condizioni, ivi compresa la valuta con la quale gli stessi avrebbero dovuto essere accreditati in conto, corretta l'ipotesi di conteggio sulla scorta delle valute contrattualmente stabilite tra le parti e non di quella della data di registrazione contabile, rilevando, in ogni caso, che la contestazione delle valute non fosse stata oggetto della domanda introduttiva.

Adottando tale ipotesi di calcolo, il ctu aveva evidenziato un saldo a debito del correntista maggiore rispetto a quello contabilmente annotato dalla banca, ovvero € [REDACTED] a fronte di € [REDACTED] mentre la contestazione circa la capitalizzazione annuale si configurava tardiva in quanto avanzata solo con la comparsa conclusionale.

Avverso siffatta statuizione, insorgeva il [REDACTED] nella qualità di cui innanzi, gravandola di un'unica censura attinente la prospettata errata interpretazione delle risultanze istruttorie-documentali.

A supporto della doglianza evidenziava molteplici discrasie in ordine sia alla disamina del rapporto di conto corrente che di quello accessorio di anticipazioni s.b.f. e con riguardo specifico alla adottata postergazione fittizia delle valute.

In particolare, con riguardo al conto di corrispondenza n. [REDACTED] del 28/7/99, lo stesso si caratterizzava senza alcuna apertura di credito e con pattuizione di un unico tasso d'interesse annuo debitore del 13,30% per l'ipotesi, eventuale e tollerata di sconfinamento.

Le residue condizioni economiche applicate dalla banca, ovvero il tasso di interesse creditore dello 0,125%, con originaria capitalizzazione annuale e successiva periodicità trimestrale, cms e spese, riguardavano solamente la apertura di credito successiva, non risultando pattuite le condizioni relative al c.d. affidamento con scopertura, proprio in virtù della mancanza di un fido autorizzato.

Tanto premesso, rilevava l'appellante l'evidenza di una prima grave anomalia rappresentata dalla circostanza che gli estratti conto trimestrali, dall'accensione del 28/7/99 all'estinzione del conto (8/12/06) evidenziassero saldi finali attivi per il cliente, ad eccezione di quello del 31/3/06 con un saldo passivo di €480,42 mentre tutti i residui saldi attivi per il correntista riportano importi spesso considerevoli e, malgrado tale evidenza contabile, risultavano sistematicamente addebitati interessi passivi e cms.

Ulteriori anomalie erano poi rappresentate dalla mancanza di effettiva periodicità e reciprocità della capitalizzazione periodica e dalla mancanza di effettiva determinazione delle cms.

Con riferimento al complementare rapporto contrattuale di anticipazione o sconto effetti s.b.f., rilevava l'appellante che la disciplina contrattuale fosse carente delle correlative condizioni economiche con conseguente inapplicabilità di alcuna postergazione fittizia delle valute.

Censurava, pertanto l'appellante, le risultanze peritali suddette, viziate, altresì, dalla mancata prova dell'accettazione delle nuove condizioni (peggiorative) della disposta capitalizzazione periodica in regime di reciprocità e pari periodicità, invocando l'espunzione di qualsiasi forma di capitalizzazione dal conteggio e l'applicazione di valute contestuali alla data di registrazione con conseguente istanza di rinnovazione della ctu.

Si costituiva il [REDACTED] nelle more subentrato per fusione, alla precedente Banca [REDACTED] proponendo una preliminare eccezione di inammissibilità formale dell'avverso gravame sotto il profilo della ritenuta mancanza di alcuna probabilità di suo accoglimento ex art.348 bis c.p.c. e, nel merito, ribadendo la correttezza della gravata sentenza sulla scorta della espletata ctu.

Disattesa, con motivata ordinanza la proposta eccezione di inammissibilità formale, la causa veniva riservata a sentenza all'esito della disposta udienza di p.c. dell'11/1/19 per essere rimessa sul ruolo con successiva ordinanza istruttoria del 21/6/19 con cui si disponeva il rinnovo della ctu tramite il medesimo perito già autore della prima relazione cui, tuttavia, si sottoponeva l'ulteriore quesito di rideterminare il conto in questione con esclusione delle c.m.s. e di qualsiasi forma di capitalizzazione ed eventuale superamento del tasso soglia.

Acquisita anche la disposta rinnovazione con le due ipotesi di ricalcolo ivi elaborate con riferimento alle due corrispondenti ipotesi di valute reali o valute fittizie relative agli effetti scontati e con l'espunzione di quanto richiesto in entrambi i casi, la causa, dopo un rinvio d'ufficio dell'udienza di p.c. del 24/4/2020, necessitata dalla crisi pandemica-sanitaria in atto, passava in decisione nel corso della successiva udienza del 3/7/20 con le modalità cartolari previste dalla sopravvenuta disciplina emergenziale, previa precisazione delle rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta e concessione di nuovi termini difensivi ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

Motivazione della decisione

L'interposto gravame, come preannunciato dalla rilevante ordinanza del 21/6/09, si configura fondato sia per quanto attiene l'erronea contabilità delle cms e della capitalizzazione periodica (annuale e trimestrale) e sia per quanto concerne la

censurata mancanza di valide pattuizioni contrattuali in ordine alla postergazione della valute degli effetti da scontare.

Il richiamato provvedimento istruttorio, finalizzato ad emendare la ricostruzione contabile operata dal CTU ed in forza della quale il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza di alcun credito ripetitorio in favore della ditta correntista, per la rilevata errata inclusione di una capitalizzazione originaria con cadenza annuale e di un successivo preteso adeguamento della stessa in termini di asserita reciprocità, con cadenza trimestrale a decorrere dall'1/7/2000, supportava il quesito integrativo alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale "anche in questa Sezione".

A tale riguardo, invero, non è superfluo evidenziare la portata del suddetto principio in forza del quale alcuna forma di capitalizzazione si configuri lecita ed applicabile per tutta la durata del rapporto e malgrado la disposizione derogativa di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 in ragione del postulato presupposto di espressa nuova pattuizione, regolarmente sottoscritta dal correntista, ex art.7 comma 2° delibera CICR in conseguenza del peggioramento obiettivo delle condizioni contrattuali con riguardo alla parte più debole del rapporto.

Principio avvalorato da consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 19/5/2020 n.9140; conf. Cass. 12/3/2020 n.7105).

L'effetto "peggiorativo" di cui innanzi costituisce, invero, un ostacolo invalicabile alla unilaterale rideterminazione della capitalizzazione in regime di pari periodicità in forza della deroga prevista, a tale riguardo, dalla delibera CICR 9/2/2000 art.7 2° comma, atteso che tale condizione dovrebbe sempre ritenersi costantemente peggiorativa rispetto all'originaria nullità della clausola anatocistica, giacché il tasso degli interessi debitori applicati al correntista sarà sempre superiore a quella degli interessi creditori, con la conseguenza che, rispetto alle condizioni preesistenti, il correntista si troverebbe a dover corrispondere più interessi di quanti ne debba ricevere (cfr. Cass. 19/5/2020 n.9140; Trib. Catania 4/2/2016 n.761).

D'altronde, in ragione della pronuncia d'incostituzionalità dell'art.25, comma 3° del d.lgs.342/99, le clausole anatocistiche inserite in contratti di c/c conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 (come quello di specie) sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dalla comma 2° dell'art.7 della medesima delibera, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto della predetta delibera(cfr. Cass. 29/10/2020 n.23853).

In mancanza di tale pattuizione, correttamente doveva considerarsi illegittima qualsiasi forma di capitalizzazione, annuale o trimestrale con conseguente espunzione di tali poste in sede di ricostruzione contabile del rapporto.

Parimenti inapplicabile si configura la clausola che prevedeva un addebito a titolo di una non meglio specificata commissione di massimo scoperto, attesa la evidente nullità per mancanza di causa, in quanto si aggiunge al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi passivi calcolati sul superamento del fido, costituendo, di fatto, una unilaterale ed arbitraria duplicazione di tali costi (*ex multis* v. Cass. 18/1/2006 n.870) e per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex artt.1346 e 1418 c., data l'incertezza dei criteri da applicare quale base di calcolo dell'importo da pagare a tale titolo (cfr. Trib.Lucca, 30/9/2016 n.1938), conseguendone la necessaria esclusione tra gli addebiti unitamente a costi non previamente pattuiti.

Dirimente, tuttavia, ai fini decisori è la qualificazione alla stregua di "differenti pattuizioni contrattuali" attinenti la datazione delle valute conseguenti alle operazioni di sconto salvo buon fine di fatture o titoli con cui si caratterizzava il c.d. conto anticipi collegato al rapporto in esame.

A tale riguardo, il CTU riscontrava il rilevante numero di 54 operazioni, tutte relative ad effetti cambiari, la cui rispettiva datazione contabile di addebito, reale ovvero fittizia, determinava una rilevante differenza nella rideterminazione del saldo finale.

Il primo giudice, sulla scorta di un'opzione ermeneutica non condivisibile, riteneva validamente pattuita la c.d. "postergazione" della valuta sulla sola scorta delle "distinte" di versamento dei suddetti titoli versate in atti, equiparando le stesse a singole pattuizioni contrattuali ex art.117 TUB che legittimavano la postergazione "fittizia" delle correlative valute di accredito, a fronte di quella "contestuale" invocata dal correntista.

Ritiene il Collegio di non poter aderire ad una siffatta interpretazione, ritenendola non adeguatamente supportata da argomentazioni condivisibili.

Sostiene, a tale riguardo, il primo giudice che: *"Anche in relazione alle anticipazioni salvo buon fine, dalle distinte in atti, debitamente sottoscritte dalla [REDACTED] [REDACTED] risulta la data di presentazione, l'importo complessivo della distinta, la quantità degli effetti presentati, l'indicazione del conto corrente in cui saranno accreditati gli importi raggruppati per valuta e l'importo delle commissioni che saranno addebitate"* ritenendo sufficienti i rilievi predetti a suffragare la validità della specifica pattuizione contrattuale, quanto meno per 45 dei 54 effetti scontati dalla banca.

Aggiunge poi l'estensore della gravata sentenza che: *"Per quanto riguarda le valute da applicare sulle operazioni bancarie confluite in conto deve ritenersi, sussistendo per almeno 45 delle operazioni di presentazione di effetti al s.b.f. l'indicazione delle*

condizioni delle operazioni, ivi compresa la valuta con la quale gli effetti dovevano essere accreditati in conto, che sia corretta l'ipotesi di conteggio che tiene conto della valuta contrattualmente stabilita tra le parti e non della data di registrazione. La contestazione della valuta applicata non è stata comunque oggetto della domanda".

Trattasi di argomentazione evidentemente viziata sotto un duplice profilo di ordine processuale e sostanziale.

In primo luogo, deve disattendersi la ritenuta estraneità della specifica contestazione in sede di domanda introduttiva, atteso che con la citazione veniva inequivocamente evidenziata la carenza di alcuna valida pattuizione relativa alle anticipazioni in esame (v.citazione in cui si contesta che: "Non risultano stabilite le condizioni relative all'apercredito ed alle anticipazioni s.b.f"), censura avallata dall'allegata ricostruzione contabile, con determinazione del preteso credito restitutorio, anche alla stregua della valuta reale alla data di presentazione dei singoli effetti.

Quanto poi alla ritenuta pattuizione, asseritamente carente, deducibile dalle distinte di versamento in atti, non può il Collegio che ribadire l'erronea operazione ermeneutica atteso che la indicazione della valuta da applicare non risulta assolutamente convenuta *inter partes* ma solo unilateralmente indicata, alla stregua di una "forzatura" o imposizione contrattuale dalla banca nei riscontri contabili alle richiamate distinte di versamento sottoscritte dalla correntista, portatrice degli effetti. A tale riguardo, non è superfluo evidenziare la reale portata della documentazione surrettiziamente richiamata dal primo giudice a supporto dell'evidenziata soluzione decisoria ovvero del "compendio" documentale composto da un lato, dalle 54 distinte sottoscritte dal cliente con richiesta di metterne a disposizione i relativi importi sul conto e, dall'altra, dalle "contabili" della banca, su 45 delle 54 operazioni suddette, con cui si comunicava di aver preso in carico i titoli confermandone la data di presentazione, l'importo complessivo della distinta, la quantità degli effetti presentati, il conto sul quale dovevano accreditarsi e la valuta con la quale sarebbero stati accreditati in conto con le correlative commissioni d'incasso da addebitare.

Trattasi evidentemente, di una clausola determinativa unilaterale e priva di qualsiasi specifica accettazione da parte della cliente, proveniente non da una precisa richiesta del correntista (nelle distinte non c'è alcun riferimento alle modalità di accredito delle valute) ma da una determinazione unilaterale, priva di alcun preventivo supporto contrattuale, inidonea, in quanto tale, a configurarsi alla stregua di una "diversa pattuizione contrattuale" per la semplice ragione che alcuna convenzione bilaterale aveva precedentemente avallato la applicazione di una valuta "postergata" rispetto alla data di presentazione e di registrazione.

Voler accreditare di fondatezza l'ipotesi di ritenuta equivalenza di tali meri riscontri contabili unilaterali quali valide pattuizioni contrattuali, costituisce un'indebita forzatura della norma di chiusura di cui all'art.117 TUB per il quale anche la clausola relativa alle valute debba assumere la forma scritta, non potendo essere modificata unilateralmente dalla banca se non in base ad una clausola approvata specificamente dal cliente, pattuizione incontestabilmente assente nel rapporto contrattuale de quo, non avendo la banca convenuta, onerata del relativo onere della circostanza modificativa od estintiva, provveduto a fornire una prova documentale tangibile della pattuizione predetta, non limitata alle mere "contabili" di riscontro ai versamenti in cui alcun riferimento esplicito veniva fatto ad una pretesa fonte contrattuale determinativa.

L'obbligo della forma scritta, imposto dall'art.1284 c.c. con riferimento agli interessi si estendeva, chiaramente, anche alle pattuizioni relative alla decorrenza della valuta in quanto tali pattuizioni si risolverebbero in una modifica del saggio d'interesse applicato sui saldi attivi e passivi, conseguendone la inammissibilità della determinazione della valuta operata dalla banca, in difetto di espressa pattuizione scritta, anche ai sensi dell'art.1341 c.c. (v. Cass. n.9695/2011).

Alcuna valida pattuizione può, pertanto, ritenersi assunta con riferimento all'applicazione di una valuta fittizia e non corrispondente alla presentazione degli effetti, con conseguente correttezza della 1^ ipotesi ricostruttiva adoperata dal CTU all'esito del quesito integrativo di cui innanzi, ovvero a quella rideterminativa del rapporto con epurazione di qualsiasi forma di capitalizzazione, spese e c.m.s. e con valuta reale e contestuale alla presentazione dei 54 effetti cambiari di cui innanzi, recependo la conclusione cui lo stesso perveniva, ovvero di un saldo attivo a favore della correntista pari ad € [REDACTED] al 7/12/06.

L'appello merita pertanto, sulla scorta dei rilievi di cui innanzi, pieno accoglimento postulandosi la riforma integrale della gravata sentenza anche in ordine alla regolamentazione unitaria delle spese processuali di entrambi i gradi.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla [REDACTED] in persona del suo titolare [REDACTED] avverso la sentenza n.1659/2016 resa nel giudizio *inter partes* dal Tribunale di Trani, articolazione territoriale di Andria, in composizione monocratica, nella persona del G.U. dott.ssa Sandra Moselli; in data 9/11/2016, depositata il successivo 10/11/2016, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza;
- 2) Condanna il [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante, a pagare a titolo restitutorio, in favore della [REDACTED] [REDACTED] in

persona del suo titolare, la complessiva somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

3) Condanna, altresì, il [REDACTED] in persona del suo legale rappresentate, alla integrale refusione, in favore della Ditta appellante, in persona del suo titolare, delle spese e competenze difensive dell'intero giudizio, liquidate le stesse in complessivi € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per esborsi relativi al 1° grado; € [REDACTED] per compensi difensivi detto; € [REDACTED] per esborsi presente grado ed € [REDACTED] per competenze difensive detto, oltre il rimborso forfettario, il cap e l'iva nella misura di legge.

4) Pone definitivamente a carico della parte appellata i costi della CTU espletata in primo grado, nonché di quella disposta in rinnovazione nella presente fase, giusta rispettivi decreti di liquidazione.

Così deciso nella Camera di consiglio in videoconferenza del 28 gennaio 2021.

Il Presidente

(dott. Matteo Antonio Sansone)

Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)